

TRIBUNALE DI GROSSETO

nella causa (R.G. n.° 1027/15 - G.I. Dott.sa Paola Caporali; prossima udienza 20.1.2015) promossa da

AVV. CLAUDIO DEFILIPPI E ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE “STUDIO LEGALE DEFILIPPI & ASSOCIATI”-attore- (Avv. Claudio Defilippi e Deborah Cianfanelli)

contro

BRUNO FALZEA -convenuto- (Avv. Caterina Argese)

Memoria ex art. 183/6° comma, n. 3) c.p.c.

nell'interesse dell'Avv. Claudio Defilippi e dell'Associazione Professionale “Studio Legale Defilippi & Associati”

Si insiste come da atti e verbali di causa richiamando integralmente quanto già esposto. Preliminarmente inoltre si precisa che, della costituzione telematica, all'attore nulla è dato conoscere se non quello che risulti dal processo telematico stesso. In esso risulta allora, come da storico del fascicolo telematico allegato, che la comparsa sia stata depositata in data 30.07.2015 e pertanto tardivamente. Allo stesso modo la memoria 183/6° comma n. 2 bis c.p.c. integrativa risulta depositata il 24.11.2015, ovvero il giorno successivo al termine di cui al 23.11.2015, apparendo allo stesso modo tardiva.

In ogni caso, con riguardo alle predette memorie avversarie, si precisa in particolare quanto segue:

- la domanda effettuata nei confronti del convenuto è completa e l'attività indicata è stata attestata finanche da controparte. Con le memorie istruttorie è stato poi compiutamente replicato alle domande ed eccezioni formulate da controparte. Viceversa, è rimasta del tutto ignota la domanda riconvenzionale, generica ed astratta sia nel *petitum* che nella *causa petendi*. Non è dato neppure capire in cosa consisterebbe la grave responsabilità ed il grave danno ricevuto e certo non si fornisce di detto presunto ed inspiegabile danno alcuna prova.

- i documenti forniti da controparte nelle produzioni documentali appaiono poi del tutto inutili ed inconferenti, specie ai fini di controparte.

- in particolare, con riferimento alla richiesta di acquisizione di ulteriori mail, la prima e la seconda di esse risultano meri documenti dattiloscritti privi di riferimenti e firme e di collegamento alle supposte mail. Peraltro si tratterebbe di mail mai ricevute né riscontrate, come finanche indicato nelle stesse. Nonostante poi si tratti di documenti che non hanno le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, esse - anziché smentirla - confermano anzi l'attività indicata in citazione, la mole di lavoro effettuata, la necessità concordata del pagamento di contributi e spese da parte del convenuto.

Sicuramente tutte le medesime mail prodotte nulla provano in ordine alle eccezioni ed alla domanda in riconvenzionale, al punto che non se ne capisce la produzione, sol considerato che - al pari di quelle prodotte in precedenza dalla parte convenuta - sono di nuovo espressamente indicate come riservate e personali.

- con riferimento alla prodotta costituzione di Equitalia Centro nel giudizio di fronte alla commissione tributaria, essa altrettanto conferma che la notifica non è avvenuta a mani dell'attore. D'altra parte, essa



comprova anche che l'impugnazione della cartella attiene a molti profili di merito del tutto distinti dalla notifica. Il giudizio risulta peraltro pendente.

- circa le prodotte sentenze del Tar Firenze e della Cassazione, esse risultano essere conformi a quelle depositate in atti dagli attori e pertanto non possono che confermare gli assunti. Quanto al prodotto verbale di udienza di cassazione, esso a maggior ragione conferma che nessun altro avvocato era stato nominato dalla controparte, nonostante si addebitino i costi di detta nomina all'attore.

- neppure si è in grado di capire le produzioni nn. 9 e 10 con riguardo all'interesse del convenuto e della sua domanda riconvenzionale, risultando dette produzioni relative alla richiesta di avocazione delle indagini alla Procura generale della Corte dei Conti, voluta dal Falzea in base all'applicazione analogica di norme del codice di procedura penale al giudizio contabile, così come indicato dalla dottrina. Dette produzioni difatti provano esclusivamente l'attività effettuata e sempre concordata con il Falzea stesso. Il giudizio inoltre risulta ad oggi pendente.

- Non si vede poi, di nuovo, cosa intenda provarsi con la dichiarazione prodotta con il documento 11, se non che un legale diverso dal difensore costituito ha ritirato il fascicolo di parte del medesimo difensore, senza peraltro neppure informarlo. Che il fascicolo di parte fosse in atti è evidente dagli atti e dalla produzioni già allegate, ma è pure pacifico nella sentenza della Suprema Corte.

Pare infatti solo il caso di indicare a controparte che la sentenza di Cassazione non solo non indica la mancanza di tali documenti, ma espressamente li qualifica come prodotti (cfr. pag. 4: *“supportati dalla documentazione prodotta, in particolare da varie perizia psichiatriche”*). Le richiamate “articolate censure” del ricorso sono respinte sol perché è ritenuto dalla Suprema Corte che le poste di danno dovessero essere *“richieste nel giudizio della cui eccessiva durata ci si duole”* ovvero perché *“non è stato dimostrato che alla scadenza del termine di ragionevole durata la situazione psichica del ricorrente sarebbe peggiorata quale conseguenza diretta del perdurare della pendenza del procedimento”*.

Trattasi comunque di produzioni, quelle di controparte, non solo incomprensibili come tali ma del tutto inutili allo scopo di provare le eccezioni e le domande di parte convenuta, finanche provando al contrario gli assunti di parte attrice, a riprova che controparte resiste ed agisce in riconvenzionale in mala fede.

- con riferimento alla richiesta di prova per interrogatorio formale del difensore, Avv. Claudio Defilippi, la stessa appare in egual misura inutile. I capitoli di prova - se si possono definire tali, essendosi meramente riprodotta parte della comparsa di costituzione - appaiono tutti superflui, in molti casi anche inammissibili in quanto generici, negativi o diretti ad ottenere un mero giudizio. Per la parte ammissibile essi sono comunque privi di efficacia confessoria e provati *per tabulas*. Di certo, nulla provano in ordine alle eccezioni di controparte ed alla presunta grave responsabilità professionale imputata allo stesso, al solo apparente fine di non adempiere alle proprie obbligazioni.

Si specifica in ogni caso quanto segue:

- i capitoli 1, 2, 3, 4, e 5 risultano inutili e defatigatori perché provati documentalmente. In merito alle circostanze dedotte in questi capitoli si richiama quanto già esposto nei precedenti scritti. Inoltre essi sono palesemente privi di efficacia confessoria in quanto le circostanze dedotte non implicano come



- detto alcuna responsabilità dell'attore in merito alla pretesa del Falzea di vedersi restituite o attribuite somme che sono in realtà dovute, operando in ogni caso tra le parti i comuni regimi tariffari;
- i capitoli 6 e 7 risultano altrettanto inutili e defatigatori perché oggetto di prova documentale. Anche in questo caso ci si riporta a quanto già esposto nei precedenti scritti. Che si fosse intrapreso un ricorso al Tar è provato e non contestato.
 - il capitolo 8 risulta inutile e defatigatorio in quanto il termine per chiedere la revoca della convenzione comunale era decorso da più di vent'anni, trattandosi di convenzione stipulata nel 1991, come pacificamente specificato nel capitolo 7) dalla stessa controparte. Lo stesso capitolo è privo di efficacia confessoria;
 - il capitolo 9 è inutile e defatigatorio. Controparte dimentica infatti che - una volta inviata istanza di accesso agli atti al Comune di Grosseto nell'interesse del Falzea, - il termine per il deposito del ricorso al TAR della Toscana è decorso dalla risposta del Comune che venne comunicata solo il 28.6.2012 Dell'istanza, del provvedimento comunale e della sua comunicazione viene dato atto nella stessa sentenza 714/15 TAR Toscana prodotta anche dalla controparte e da quella data è decorso il termine per la notifica del ricorso e del suo deposito;
 - il capitolo 10 risulta inutile e defatigatorio in quanto già oggetto di prova documentale. Per quanto attiene alla causa contro la curatela la stessa è censurata nell'ambito della causa dinanzi il Giudice Amministrativo -rivolta non solo al Comune di Grosseto ma anche alla curatela- ed inoltre in sede penale con la denuncia – querela depositata successivamente;
 - il capitolo 11 è inutile, defatigatorio ed oggetto di prova documentale;
 - il capitolo 12 è inutile, defatigatorio ed oggetto di prova documentale ed in merito si richiama quanto già esposto;
 - il capitolo 13 è privo di efficacia confessoria non potendo peraltro essere l'Avv. Claudio Defilippi direttamente a conoscenza della circostanza dedotta nel capitolo;
 - i capitoli da 14 a 24 sono inutili, defatigatori ed oggetto di prova documentale ed in merito si richiama quanto già esposto. Inoltre, Il capitolo 20 è negativo ed inammissibile, il 22 contiene giudizio di merito inammissibile;
 - il capitolo 25 è privo di efficacia confessoria non potendo essere l'Avv. Claudio Defilippi direttamente a conoscenza della circostanza dedotta nel capitolo;
 - i capitoli 26-27-28-29 e 30 sono inutili defatigatori ed oggetto di prova documentale ed in merito si richiama quanto già esposto;
 - il capitolo 31 è inutile e defatigatorio, essendo il contrario provato per tabulas. Sono infatti in atti sia le richieste fatte a Falzea e per due volte di depositare la dichiarazione per la riscossione, così come l'espressa volontà di non voler provvedere al pagamento di alcun onorario da parte del Falzea, che richiama la dichiarazione di antistatarietà per il giudizio di ottemperanza. È poi pacifico che il comportamento del Falzea in più occasioni, da ultimo con la vicenda del pagamento di quanto liquidato dalla Corte d'Appello ex L. 89/01, abbia finito per compromettere il rapporto di fiducia.



- il capitolo 32 è inutile, defatigatorio, oggetto di prova documentale e si richiama quanto già esposto;
- il capitolo 33 è inutile e defatigatorio. Si richiama quanto già indicato. Risulta in ogni caso inammissibile perché vertente su fatto negativo.
- il capitolo 34 è inutile, defatigatorio ed oggetto di prova documentale ed in merito si richiama quanto già esposto. Trattasi inoltre di capitolo riferito a Falzea.
- Con riferimento alla richiesta prova per testi degli Avv.ti Luigi Pirozzi e Bruno Carioti - il cui coinvolgimento in questo giudizio resta ignoto, apprendendosi soltanto che essi risulterebbero aver ritirato senza alcun avviso il fascicolo di parte del costituito difensore - oltre a quanto già indicato in merito alla assurdamente asserita “assenza del deposito dei 383 allegati”, pare solo il caso di sottolineare la già evidente inutilità e superfluità di un capitolo di prova volto a far precisare che gli unici allegati esistenti erano quelli rammostrati come indici esibiti. Comparsente dimentica anche in questo caso che al ricorso per cassazione deve essere allegato il solo fascicolo di parte, difatti indicato nell'indice, e che il deposito in giudizio (mediante le memorie già prodotte) di quegli allegati è pacifico persino per la Suprema Corte, come più sopra indicato. Si chiede comunque – in caso di ammissione – esame e controesame diretto ed indiretto sul capitolato e sui testi.
- Quanto alla CtU sulla persona del Falzea, successivamente richiesta con integrazione delle memorie istruttorie fuori termine, ci si riporta a quanto già indicato. I già plurimi certificati prodotti nei “383” allegati al ricorso per cassazione per i danni psicofisici attribuiti ora al Comune ora alla lunghezza del giudizio, nonché la sopra riportata e prodotta sentenza di cassazione su tale specifico punto bastano di per sé a rendere evidente la mera pretestuosità di tale richiesta nel presente giudizio.
- Si alelga:
- 1. storico fascicolo telematico.

Con ogni ossequio

La Spezia lì 9.12.2015

Avv. Claudio Defilippi

Avv. Deborah Cianfanelli

